

## Facebook - Cassazione Penale: l'indirizzo IP di provenienza è imprescindibile da qualunque altro elemento indiziario

15 Marzo 2018

ELSA, Francesco Maria Froidi

La Corte di Appello di Lecce conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi nei confronti della ricorrente. Secondo i giudici sulla “**bacheca**” [Facebook](#) dell'accusata comparirebbe un proposito diffamatorio nei confronti del Sindaco.

La difesa lamenta la mancanza di un'analisi approfondita riguardo alla paternità del proposito ingiurioso, non attribuibile alla Signora in questione, deducendone l'“*illogicità della motivazione e la violazione dei criteri legali di valutazione della prova*” e ricorrendo in Cassazione.

### Le carenze istruttorie delle Corti di merito

Trattandosi di rito abbreviato, il Tribunale di Brindisi aveva ritenuto sufficiente basare la propria sentenza di condanna su **elementi indiziari** indicati come concordanti, gravi e precisi.

La Corte di Appello di Lecce conferma la condanna di primo grado fondando la propria decisione su tre elementi che reputa sufficienti alla motivazione: il profilo dal quale scaturisce il proposito diffamatorio è a nome dell'accusata, quest'ultima ha interesse in causa avendo avuto divergenze con il Sindaco, la stessa non ha mai lamentato prima un abusivo utilizzo del suo nome da parte di terzi.

Riassumendo, le due Corti considerano gli elementi istruttori convergenti, concordanti e precisi, ossia conformi all'articolo 192 del codice di procedura penale, comma 2, circa la valutazione della prova.

Tuttavia, la ricorrente contesta **il criterio di valutazione della prova** che non apprezzi l'identificazione dell'indirizzo IP di provenienza, deducendo inoltre la mancata conoscenza del Sindaco, l'assenza di contrasti con lo stesso e il differente ambito di interesse rispetto ad eventuali divergenze con lo stesso.

### La Corte di Cassazione specifica il criterio legale di valutazione della prova

Una volta adita, la Corte Suprema osserva come la decisione di appello non si confronti “*con le specifiche lagnanze mosse dalla difesa*” e che non sia stata condotta una **specifico indagine sull'IP di provenienza** (etichetta numerica che identifica immediatamente un dispositivo). La parte accusata infatti si considera del tutto estranea alla diffamazione in esame, affermando come il profilo Facebook, pur essendo a suo nome, risulti gestito da terzo e dove numerosi utenti hanno possibilità di accesso.

In riferimento ai tre testi legislativi adottati dalla difesa, articolo 111 della Costituzione riguardo il giusto processo, articolo 546 del codice di procedura penale sui requisiti della sentenza e articolo 192 del codice di procedura penale circa la valutazione della prova, la Corte di Cassazione ritiene **insufficiente la motivazione** della Corte di Lecce “*non confrontandosi con tutte le argomentazioni antagoniste evidenziate nei motivi di gravame*”, non tenendo conto della contestata paternità del post e del disinteresse

dell'accusata nei confronti della situazione e della persona oggetti di diffamazione.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione decide di annullare la sentenza della Corte di Appello rinviandola ad altra sezione del Tribunale Territoriale di Lecce.

**(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 5 febbraio 2018, n. 5352)**

**TAG:** *diffamazione, Facebook, social network, costituzionale, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, penale, Procedura penale*

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*